

GR_GERICHTE V 2004 2 vom 17. August 2004

GR Gerichte, 2004-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_V_2004_2

FR: GR_GERICHTE V 2004 2 du 17 août 2004

IT: GR_GERICHTE V 2004 2 del 17 agosto 2004

Regeste

votazione comunale | politische Rechte

Erwägungen

E. 1

Per la decisione riguardante il preteso obbligo di ricusa sollevato nei confronti di un magistrato e di due attuari del Tribunale amministrativo si rinvia alla sentenza V 04 2a.

E. 2

a) Giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. f della legge sul Tribunale amministrativo (LTA), questo Giudice giudica in sede di ricorso elezioni e votazioni nei comuni. Secondo la prassi vigente fino ad ora in questa materia (PTA 1990 no. 76, 1991 no. 3), il Tribunale amministrativo si limitava a pronunciarsi nei casi di presunti errori di procedura commessi durante la presa di una risoluzione assembleare comunale comprendente una votazione o con carattere decisionale. Vizi procedurali commessi durante la presa di un ordinamento erano invece da deferire al Governo tramite ricorso di diritto costituzionale ai sensi degli art. 28ss. della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali (LPAC). In principio doveva sussistere identità tra l'istanza chiamata a pronunciarsi formalmente e quella competente a decidere nel merito. L'entrata in vigore il 1. gennaio 2004 della nuova Costituzione cantonale (CC) ha reso indispensabili dei cambiamenti della prassi fino ad ora in vigore. L'art. 55 cpv. 2 cifra 1 CC prevede infatti che il Tribunale amministrativo, in veste di tribunale costituzionale, debba tra l'altro giudicare tutti i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici. Per questi motivi il Tribunale amministrativo in ottemperanza alle norme della nuova Costituzione cantonale entra nel merito del ricorso. b) Il ricorrente è iscritto nel catalogo dei votanti del comune convenuto. Quest'ultimo è pertanto detentore dei relativi diritti politici e quindi legittimato a presentare ricorso per violazione degli stessi (art. 65c della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni, LEDP). c) Il ricorso del 30 marzo 2004 è pure tempestivo. Esso è infatti ossequioso del termine di 20 giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati delle votazioni all'albo comunale, giusta l'art. 23 del regolamento comunale sulle elezioni e le votazioni, la quale è avvenuta lo stesso giorno della votazione, ossia il 14 marzo 2004. Nell'ambito del ricorso per un vizio nella preparazione o nell'esecuzione della votazione, la prassi (PTA 1997 no. 4, 1988 no. 1) esige che il vizio debba essere fatto valere immediatamente e, per quanto possibile, ancora prima della votazione. Il ricorrente aveva già richiesto al comune stesso l'annullamento della procedura e presentato gravame di vigilanza ai

sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali (LPAC) al Governo cantonale, ancor prima dell'esecuzione della votazione. Anche da questo punto di vista quindi il ricorso è formalmente corretto.

E. 3

a) Giusta l'art. 9 LEDP la procedura di votazione per affari comunali si conforma al diritto del comune. Le disposizioni di detta legge sono però applicabili per analogia alle votazioni comunali, quando il diritto del comune non stabilisce altrimenti. L'art. 20 del regolamento sulle elezioni e le votazioni prevede espressamente solo la possibilità di ricorso. Secondo l'art. 65b LEDP, il quale è applicabile per analogia, con il ricorso di votazione possono essere impugnate irregolarità di preparazione o di esecuzione di una votazione. La semplice constatazione di irregolarità procedurali non basta comunque ad inficiare il risultato di una votazione. È necessario che le irregolarità abbiano una portata tale da influire sul risultato dell'elezione (DTF 106 Ia 200, 105 Ia 155). Nella presente vertenza oggetto del litigio è innanzitutto la questione di sapere se l'esecuzione della votazione era lecita. In secondo luogo s'impone l'esame di una presunta violazione dell'obbligo di informazione del corpo elettorale. b) Materialmente sono dapprima indispensabili alcune delucidazioni riguardanti la sentenza del Tribunale amministrativo del 31 ottobre / 14 novembre 2004 (R 02 96), la quale – come pretende il ricorrente – avrebbe espressamente escluso l'esecuzione di una nuova votazione sulla pianificazione durante la procedura di approvazione della stessa. Il Governo aveva con decisione del 9 luglio / 18 luglio 2002 approvato la nuova pianificazione sospendendo però la procedura di approvazione in relazione alla particella no. 600. Contro questa decisione il qui ricorrente ed altri avevano sollevato ricorso. Nell'ambito della procedura sopraccitata questo Giudice si limitò a stabilire se il decreto del Governo impugnato meritasse protezione o meno. Come si evince dalla cifra 1 del dispositivo della sentenza (unicamente quest'ultimo è infatti in grado di determinare la portata di una sentenza; cfr. DTF 121 III 477ff. cons. 4a), la parte del decreto impugnata veniva annullata ed il ricorso pienamente accolto. Si precisava inoltre che la rispettiva procedura di approvazione doveva essere proseguita ed i gravami pendenti sbrigati. La richiesta del municipio di sospendere la procedura di approvazione per eventualmente rivedere la pianificazione locale non poteva essere accolta. Per attuare dei cambiamenti il comune avrebbe dovuto, nel rispetto delle disposizioni procedurali ordinarie, avviare un nuovo procedimento, come del resto avvenuto nel caso concreto. Una nuova procedura sarebbe addirittura stata possibile dopo che la decisione in materia del Governo sarebbe cresciuta in giudicato. La sentenza di cui in parola in sintesi non si è espressa su di un'eventuale votazione comunale ed il ricorrente, menzionando alcune righe dei considerandi, non può trarne le conclusioni che pretende. Sotto questo aspetto l'esecuzione della votazione del 14 marzo 2004 non da quindi adito a critiche. c) Per quanto venga contestato il rispetto dell'obbligo di informazione del comune anche tale censura risulta infondata. Dal messaggio del municipio ai votanti in questione si evince che quest'ultimi sono stati informati anche in merito all'esito del gravame interposto contro la decisione del Governo di sospendere la procedura di accettazione della pianificazione locale. Dei chiarimenti esaurienti sulla decisione in questione non erano necessari per la formazione della volontà popolare, dato che quest'ultima, come già esposto in precedenza, non escludeva la revisione della decisione di pianificazione da parte del comune, bensì si limitava a revocare la decisione di sospensione decretata dal Governo. Il comune non ha pertanto omesso alcuna informazione rilevante per l'esito della votazione. La popolazione locale era inoltre indubbiamente stata informata sufficientemente dai media locali della situazione giudiziaria che si era creata in seguito alla controversia. Il fatto che il messaggio elettorale abbia omesso informazioni rilevanti è inoltre da escludere in considerazione della quota dei voti a favore della revisione della pianificazione. Bensì 216 votanti si sono

espressi positivamente sull'azzonamento stabilito per la particella no. 600. I contrari sono stati solamente 61. Pur volendo ammettere un'irregolarità, nel fatto che il messaggio elettore non abbia dato un quadro completo della situazione giudiziaria vigente, questa non sarebbe sicuramente stata in grado di

influenzare il risultato in modo decisivo. In conclusione la pretesa violazione dell'obbligo di informazione si palesa priva di fondamento.

E. 4

Giusta l'art. 13 cpv. 1 LC una risoluzione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere a questa riproposta. Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entra nel merito di una domanda di riesame però solamente se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti (cpv. 2). Nell'evenienza l'oggetto in votazione, ossia il riesame dell'azzonamento della particella no. 600 a causa di notevoli cambiamenti delle circostanze, è stato approvato con una maggioranza del 78%, superando quindi largamente la maggioranza richiesta. La questione di sapere se per decisioni pianificatorie comunali l'entrata in vigore delle stesse ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LC si riferisca alla rispettiva approvazione costitutiva del Governo può pertanto restare aperta. Anche sotto questo aspetto la decisione impugnata risulta pertanto ineccepibile, per cui il ricorso deve essere respinto.

E. 5

L'art. 65h LEDP prevede che in caso di procedura di ricorso di diritto di voto, elezione o votazione non sono riscosse né spese procedurali né assegnate indennità alle parti. Questa norma non è però applicabile nel caso concreto, ma solamente nei casi in cui il Governo, il Gran Consiglio o una Commissione del Gran Consiglio fungono quali istanze giudicanti (cfr. art. 65g LEDP). La decisione riguardante le spese processuali per i ricorsi in materia di diritto di voto davanti al Tribunale amministrativo è retta solamente dall'art. 75 LTA. Questo Giudice dispone pertanto che, in considerazione dell'esito del ricorso, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente. Quest'ultimo deve inoltre rifondere al comune convenuto, patrocinato da un avvocato, un equo indennizzo a titolo di ripetibili. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'500.-- - e le spese di cancelleria di fr. 216.-- totale fr. 1'716.-- il cui importo sarà versato dal ricorrente entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. ... versa al Comune di ... fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. L'interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è stato, per quanto ammissibile, respinto (1P.631/2004/biz).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.